

SANIT

9° edizione
Forum Internazionale della salute

Mostra e Convegni su:
PREVENZIONE
INNOVAZIONE
BENESSERE

INFO LINE 06 4818341

Roma
12-15 GIUGNO
Palazzo dei Congressi
EUR

INGRESSO GRATUITO

MODULO PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO

Inviare via fax al n. 06.4746558

Organizzato da:



Via Barberini, 3 - 00187 Roma
Tel. +39 06 4817254 — Fax +39 06 4746558
www.sanit.org - info@seadam.it

Ragione Sociale _____
Indirizzo _____
Località _____ Cap _____ Provincia _____
Telefono _____ Fax _____ Cellulare _____
Email _____ Sito _____
Settore di attività _____
Responsabile e persona di riferimento per lo Stand _____
Tel. _____ Email _____
Fatturare a _____
Indirizzo _____
Partita IVA _____ Incaricato Fatturazione _____
Annotazioni e Richieste particolari _____

TIPOLOGIA DI STAND RICHIESTO

SOLUZIONI PREALLESTITE

Comprendenti noleggio spazio espositivo, allestimento standard (banco reception, sgabello, tavolo, 3 sedie, cestino, ripostiglio), consumo elettrico di base, assicurazione obbligatoria

<input type="checkbox"/>	Stand 6 m ²	€ 1.800,00
<input type="checkbox"/>	Stand 12 m ²	€ 3.400,00
<input type="checkbox"/>	Stand 24 m ²	€ 6.600,00
<input type="checkbox"/>	Stand 36 m ²	€ 9.700,00

SOLUZIONE SPAZIO NUDO

Costo spazio nudo al m²: € 182,00

Stand non allestito di m²: _____

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Il nostro ufficio tecnico è in grado di fornire qualsiasi soluzione di personalizzazione stand preallestito ovvero ideazione di stand ad hoc. Per ogni info contattare il numero 06.4817254 o inviare una mail a info@seadam.it

Inoltre è possibile richiedere servizi aggiuntivi quali : noleggio di materiale informatico, audio/video, servizio di hostess, complementi di arredo, piante ornamentali, pannelli grafici, collegamento internet e molto altro.

L'accettazione della presente scheda è subordinata alla disponibilità degli stand al momento della prenotazione e al versamento dell'anticipo cauzionale pari al 50% dell'importo totale dovuto (art.3) a mezzo:

- Assegno Bancario intestato a: Seadam Servizi S.R.L.
- Bonifico Bancario intestato a: Seadam Servizi S.R.L. - Banca Intesa San Paolo – IBAN IT34 X030 6905 0006 2501 0758 996

Il saldo dovrà avvenire entro 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione (art.3).

Note:

- Tutti i prezzi sono IVA esclusi
- Tutti gli spazi saranno assegnati a giudizio della Seadam Servizi srl e in base alla disponibilità al momento della prenotazione
- A qualsiasi soluzione va aggiunta la tassa di iscrizione di 350,00 euro che dà diritto anche a: inserimento nel catalogo generale, inserimento nel sito www.sanit.org, collocazione eventuali opuscoli del committente presso gli info-point.

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003: I DATI FORNITI SERVONO PER OTTENERE L'ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE. AL FINE DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE LA SEADAM SERVIZI SRL, QUALE RESPONSABILE TRATTERA' NEL RISPETTO DELLA LEGGE I SUOI DATI PERSONALI, CHE SARANNO UTILIZZATI DALLA STESSA PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI PROMOZIONALI DI POTENZIALE INTERESSE ED A SCOPI STATISTICI. IN OGNI MOMENTO POTRA' ESERCITARE I SUOI DIRITTI, COME MODIFICA O CANCELLAZIONE, AI SENSI DELL'ART.7 D.LGS. 196/03, PREVIA COMUNICAZIONE ALLA SEADAM SERVIZI SRL, VIA BARBERINI 3, ROMA.

Data / /

Timbro e Firma

Condizioni Generali di Partecipazione al Sanit – Forum Internazionale della Salute

Art. 1 – Ammissione al SANIT L'ammissione alla manifestazione è subordinata alla sottoscrizione della Domanda di Ammissione, le quali condizioni Generali di partecipazione qui riportate sono parte integrante. Sottoscrivendo la suddetta Domanda di Ammissione, si è tenuti ad osservare tutti gli articoli del presente documento.

Art. 2 – Partecipazione al SANIT – Possono partecipare al SANIT : gli Enti, gli Istituti di Ricerca, ASL, Strutture Ospedaliere, Università, Federazioni di Categoria, Case Farmaceutiche, Produttori e distributori Elettromedicali e Sanitari, Centri Ricerca Clinica, Diagnostica, Editoria specializzata, Engineering Ospedaliero, Informatica Medica, Informatica per la Sanità (hardware/software), IRCCS, produttori di materie prime per l'industria farmaceutica. L'organizzatore si riserva la facoltà di ammettere anche aziende, enti ed organismi non in precedenza citati. La partecipazione al SANIT da parte di aziende farmaceutiche è disciplinata dal D.lg. 541 del 30.12.1992. In ogni caso, in seno alla manifestazione non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione e/o esposizione di campioni di medicinali o materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 9 comma 5, decreto legislativo 19 maggio 1991 n° 178

Art. 3 – Termini di pagamento – Contestualmente all'invio della Domanda di Ammissione al SANIT, dovrà essere versato l'importo pari al 50% del totale dovuto a titolo di iscrizione e deposito cauzionale, in caso di non accettazione della domanda tale somma sarà restituita. Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione . In mancanza di tale versamento l'organizzatore potrà considerare a suo insindacabile giudizio risolto il contratto per inadempimento del partecipante. In tale caso ne darà comunicazione formale all'interessato e, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello stand assegnandolo ad altri espositori, avrà diritto

all'integrale pagamento - a titolo di penale – della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, e di ogni altro onere contrattuale, detratto quanto già eventualmente percepito per tali titoli e fatto salvo ogni suo diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Qualora l'organizzatore intenda rispettare l'obbligazione contrattuale assunta con il richiedente, potrà pretendere dal quest'ultimo il pagamento integrale della quota di iscrizione e del canone di partecipazione, maggiorati del T.U.S., oltre a 3 (tre) punti a titolo d'interessi convenzionali e ritardo pagamento dalla data fissata per il saldo totale.

Art. 4 – Assegnazione degli Stand – L'assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell'organizzatore, eventuali richieste particolari formulate dall'espositore all'atto della presentazione della domanda di ammissione s'intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'organizzatore ne possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. L'organizzatore si riserva di assegnare stand anche non risultanti dalla pianta predisposta, per motivi tecnici ed organizzativi. L'organizzatore avrà la facoltà di spostare o ridurre lo stand già'cesso anche trasferendolo in altra zona. E questo senza diritto per il partecipante ad indennità e risarcimento per nessun motivo. Di ciò l'organizzatore ne darà comunicazione scritta. La data di consegna degli stand sarà comunicata mediante e-mail/telefono alla persona incaricata indicata sulla scheda di adesione.

Art. 5 Facoltà di Recesso – Il partecipante che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al SANIT, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'organizzatore con lettere A.R. almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione all'organizzatore del deposito cauzionale. Se detta comunicazione sarà data oltre 60 giorni dall'inizio manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che alla tassa di iscrizione anche dell'intera quota di partecipazione, salvo diritto per eventuali maggiori danni diretti o indiretti. In tale ipotesi l'organizzatore potrà in ogni modo disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori. Sulle valutazioni delle cause che impediscono la ditta di partecipare, valuterà l'Organizzatore. Se l'Espositore non darà comunicazione di recesso e non appronterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre al pagamento della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'organizzatore. Anche in quest' ipotesi l'organizzatore potrà disporre dello stand assegnandolo ad altri espositori. L'organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a 2 (due) settimane prima dell'inizio della manifestazione e – per motivi inerenti all'organizzazione della rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno d'apertura, in tali ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto all'indennità o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la tassa di iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassate.

Art. 6 – Consegna degli STAND – Gli stand saranno messi a disposizione degli espositori che allestiscono il proprio spazio con proprie strutture 2 giorni prima dell'inizio della manifestazione, mentre per gli espositori che usufruiscono degli stand preallestiti la consegna dello stesso avverrà il giorno precedente all'inizio della mostra. Le modalità di disallestimento saranno concordate via email/telefono con le persone indicate quali incaricati sulla scheda di adesione.

Art. 7 – Allestimenti STAND - I partecipanti al SANIT che intendono allestire il proprio spazio espositivo dovranno attenersi a tutte le normative dettagliatamente specificate nel regolamento tecnico che è a disposizione in formato PDF sul sito della manifestazione www.sanit.org. Il mancato rispetto del regolamento tecnico declina ogni responsabilità dell'organizzatore che può procedere alla risoluzione del contratto senza che sia restituito l'importo pagato dall'espositore. L'Organizzazione si riserva il diritto di far modificare o sostituire gli allestimenti o gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all'esecuzione e alla conduzione degli impianti ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di terzi, sarà completamente a carico dell'espositore. L'insosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate nel regolamento tecnico dà diritto all'Organizzatore a prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta per tutte le posizioni irregolari che potranno comportare, nel caso venissero adottate misure integrative delle misure globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese, o all'ingiunzione di smobilizzazione parziale e/o totale dello stand e dichiarazione di inagibilità dello stesso stand.

Art. 8 – Riconsegna dello Stand - Al termine della manifestazione e non prima gli espositori dovranno rimuovere i prodotti ed i materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono d'uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarsi dal quartiere fieristico. Il buono d'uscita, pur non potendo essere rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al SANIT e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data comunicata via email/telefono alla persona incaricata indicata nella scheda di adesione. Il partecipante espressamente autorizza l'organizzatore a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'espositore, non vi siano prodotti e/o materiali diversi da quelli installati nello stand e elencati nel buono d'uscita. L'organizzatore e Eur S.p.A. - Palazzo dei Congressi non si assumono alcuna responsabilità sulla merce e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico. Qualora lo sgombero non avvenisse nei tempi e nei termini di cui sopra l'organizzatore si riserva il diritto di provvedere allo smontaggio ed immagazzinamento del materiale, addebitandone le spese all'espositore inadempiente con aggravio di una penale di € 400,00 giornaliera per tutta la durata extracontrattuale in questione e dell'immagazzinamento. Trascorsi 60 giorni dal termine della manifestazione, gli oggetti e i materiali potranno essere venduti a cura dell'organizzatore secondo le modalità discrezionalmente stabilite. Il ricavo al netto di ogni credito dell'organizzatore e di ogni spesa anche fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all'espositore.

Art. 9 – Accesso al quartiere fieristico – Il SANIT è aperto ai visitatori, GRATUITAMENTE, ogni giorno secondo l'orario che l'organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della Manifestazione. Per consentire il libero ingresso degli espositori e del loro personale alla Rassegna, l'organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel regolamento tecnico e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte od obblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa, o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità della manifestazione. L'espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di quanti utilizzeranno il documento di libero ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, e collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

Art. 10 – Esone di Responsabilità per Furto o Danni – Durante l'orario di apertura dei padiglioni, l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'Organizzatore, pur provvedendo per tutta la durata del SANIT e per tutti i giorni previsti per l'allestimento o lo sgombero degli stand ad un servizio di vigilanza diurna e notturna all'interno del quartiere fieristico, è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'espositore sarà responsabile anche verso l'organizzatore e di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, non ancora collaudati da Eur S.p.A. - Palazzo dei Congressi).

Art. 11 – Esposizione di Macchinari in Funzione – I macchinari esposti non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata dall'organizzatore e a meno che ciò non comporti pericolo e/o molestia, in tal caso i macchinari dovranno essere dotati di dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas o liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'utilizzo di carburanti o di bombole di gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ed essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità Competenti. L'espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'insosservanza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola. E' fatto salvo il diritto di intervento dell'Organizzatore per disporre od effettuare l'allontanamento dal Quartiere Fieristico di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 12 – Assicurazione – I partecipanti hanno l'obbligo di versare la quota assicurativa, la cui copertura comprende: incendio locali massimale € 2.582,28 – incendio merci contenute negli stand per un valore fino a € 5.164,57 – Responsabilità Civile per un valore fino a € 154.937,07 – con franchigia di € 150,00 solo su danni a cose.

Art. 13 – Servizi – A richiesta degli espositori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento tecnico, l'Organizzatore fornirà agli espositori l'allacciamento alla rete idrica, nonché all'aria compressa. Inoltre l'Organizzatore si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusiva per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare: - i collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli espositori – e rispettivamente – la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate dall'organizzatore, che accerteranno il rispetto delle norme del regolamento tecnico; - il servizio di pulizia degli stand dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi espositori tramite proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata dall'Organizzatore; - i collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato dall'Organizzatore; - è consentito l'accesso nei padiglioni ai soli mezzi dotati di sistemi antinquinamento. L'espositore prende atto che i «servizi» (sia gestiti direttamente dall'Organizzatore che appaltati o concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera l'Organizzatore nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 14 – Stampe informative – L'Organizzatore provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, sugli espositori e/o sui servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione che riterrà più idonee. I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del SANIT. Ciò non pregiudica la facoltà dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand a norma del presente regolamento.

Art. 15 – Pubblicità – All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata per tramite dell'Organizzatore o dei concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e ai relativi oneri fiscali.

Art. 16 – Parcheggio – Al Quartiere Fieristico potranno accedere – sino ad esaurimento degli spazi destinati a parcheggio – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno, e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e durante l'orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza a tali disposizioni l'Organizzatore potrà far trasportare il veicolo fuori dal Quartiere Fieristico a rischio e spese dell'espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo. L'Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità di custodia del veicolo, e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art. 17 – Divieti – Agli espositori è vietato in particolare: - qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente; - cedere a terzi anche parzialmente o scambiare gli stand avuti in assegnazione; - esporre prezzi; - qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva – esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand quale appare nella domanda di partecipazione; - esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione o non rappresentate; - ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla realizzazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore. I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza, igiene, inquinamento in generale, per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenute nel regolamento tecnico si intendono facenti parte integrante del presente regolamento sottoscrivendo il quale l'espositore si impegna ad osservarli. Eventuali deroghe ai divieti sopra indicati debbono essere rilasciati per iscritto dall'organizzatore in caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore potrà applicare le sanzioni previste e/o risolvere il contratto di partecipazione al SANIT senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 18 – Rinvio, Riduzione o Soppressione del SANIT - E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento del SANIT, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque liberarsi del contratto e degli impegni assunti verso l'Organizzatore. Fino a 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la Rassegna, inviandone comunicazione scritta agli espositori senza perciò essere tenuto alla corresponsione di penali o di danni di sorta.

Art. 19 – Disposizioni di Carattere Generale - Elezione di Domicilio – Norme Legislative Applicabili Giurisdizione Italiana E Foro Territoriale di Competenza – E' fatto obbligo all'espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antiterroristica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Organizzatore. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziali, assicurativa, fiscale, etc.). L'espositore elegge il proprio domicilio ad ogni effetto di legge presso la sede di Eur S.p.A. - Palazzo dei Congressi, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Roma. Il rapporto fra l'Organizzatore, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 20 – Trattamento dei Dati Personali – Il partecipante consente che l'Organizzatore e Eur S.p.A. - Palazzo dei Congressi possano procedere sia direttamente che con l'intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa onde perseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni altra attività – sia pure connessa o complementare – diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi – e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati – e pure trasferiti a terzi anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto dell'iniziativa stessa – e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività dell'Organizzazione e – ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consorzi – banche dati esterne – ricerche di mercato – etc.) – ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna. L'Organizzatore in persona dei rispettivi legali rappresentanti – titolari dei trattamenti dei suddetti dati – confermano che ai sensi dell'art. 13 della legge 31/12/1996 n. 675 il partecipante alla rassegna avrà diritto di avere conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e di riceverne comunicazione in forma intelligibile – di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento – di ottenere cancellazione ovvero la trasformazione in forma anonima – od il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e la rettificazione o (se vi è interesse) l'integrazione dei dati – oltre che – per motivi legittimi – di opporsi al trattamento – e ciò mediante comunicazione scritta da inviare all'Organizzatore mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il conferimento dei dati personali è facoltativo (salvo che sia richiesto da specifiche normative regolamentari o di legge) e l'eventuale rifiuto, da annotare sulla domanda di partecipazione a cura del partecipante, potrà comportare per l'Organizzatore il rifiuto di stipulare od eseguire il contratto di partecipazione.

Data ___/___/___ Timbro e Firma _____

Ai sensi ed effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare tutti gli articoli suddetti in particolare tutti gli Art. distinti con il numero: 2/3/4/5/7/8/10/11/12/17/18/19 e 20

Data ___/___/___ Timbro e Firma _____